

LA GIUNTA PROVINCIALE

ATTESO che la Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 43 comma 1 lettera b della L.R. n. 26 del 2003, ha conferito alle Province le funzioni autorizzative in materia di concessione di derivazione d'acqua ed ogni altra funzione amministrativa;

VISTI:

- il R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 "Approvazione del Testo Unico sulle derivazioni e sulle utilizzazioni delle acque pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;
- la Legge n. 37 del 5 gennaio 1994 "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26, recante: "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" (di seguito: "LR 26/03");
- il Regolamento regionale n° 2 del 24 marzo 2006, recante: "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26" (di seguito: "RR 2/06");
- la D.G.R. della Regione Lombardia n. 6/41867 del 12 marzo 1999, Attuazione L.R. 2/99, art. 2 (Norme in materia di contenimento, razionalizzazione e accelerazione della spesa e in materia di entrata) - Determinazione degli importi delle spese di istruttoria;

RICHIAMATI il precedente atto provinciale in materia e specificamente: la Deliberazione di Giunta della Provincia di Como n° 129 del 15 maggio 2002, recante: "Criteri per il calcolo delle sanzioni amministrative per scarico non autorizzato e per le violazioni in materia di gestione delle acque. D.L.vo 152/1999, come modificato dal D.L.vo 258/2000";

PRESO ATTO che tali atti sono stati in tutto o in parte superati dalla normativa successivamente emanata e sopra elencata;

VISTA la relazione predisposta dal Servizio Risorse Territoriali, Ufficio Derivazioni, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, contenente le norme specifiche e gli aggiornamenti dei contenuti dei precedenti atti;

RITENUTO di approvare tale relazione per i motivi sopra specificati, quale atto che sostituisca tutti i precedenti sopra richiamati;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 200 n° 267, dal responsabile del Settore interessato circa la regolarità tecnica del provvedimento;

VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267, dal responsabile del Settore Finanziario circa la regolarità contabile del provvedimento;

A VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI, espressi nei modi e nelle forme di legge.

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE, come approva, la relazione predisposta dal Servizio Risorse Territoriali - Ufficio Derivazioni, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale e contenente la sintesi delle norme specifiche in materia di acque reflue e gli aggiornamenti dei contenuti dei precedenti atti provinciali richiamati in premessa;
2. DI DISPORNE la sua pubblicizzazione mediante i canali ordinari ed informatici a disposizione;
3. DI REVOCARE il proprio atto: Deliberazione n° 129 del 15 maggio 2002, recante: "Criteri per il calcolo delle sanzioni amministrative per scarico non autorizzato e per le violazioni in materia di gestione delle acque. D.L.vo 152/1999, come modificato dal D.L.vo 258/2000";
4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

Allegato alla D.G.P. n. 28 del 18/02/2010

Oggetto: D.L.vo 152/2006, L.R. 26/2003 e Regolamento regionale n. 2/2006. Criteri e modalità operative per l'applicazione della normativa in materia di derivazioni di acque pubbliche.

SOMMARIO:

I. CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER DERIVAZIONE ABUSIVA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 1775/1933, COME MODIFICATO DALL'ART. 96 DEL D.L.vo 152/06.	4
II. SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 54 comma 2bis della L.R. 26/2003 E S.M.I. (INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE RISORSE IDRICHE).	6
III. DIRETTIVE IN RELAZIONE ALL'ISTALLAZIONE DEI CONTATORI VOLUMETRICI E DEI MISURATORI DI PORTATA ISTANTANEA (ART. 33 C. 1 LETT. a) DEL RR 2/06).	6
IV. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI, A CARICO DEI RICHIEDENTI, PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA AL RILASCIO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA (R.R. n. 2/06 e s.m.i.).	10

I. CALCOLO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER DERIVAZIONE ABUSIVA AI SENSI DELL'ART. 17 DEL R.D. 1775/1933, COME MODIFICATO DALL'ART. 96 DEL D.L.vo 152/06.

Ai sensi dell'art. 17 del R.D. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 4 del D.L.vo 152/06, si applica una sanzione amministrativa da 3'000 a 30'000 Euro; per i casi di particolare tenuità la sanzione è compresa fra 300 e 1'500 Euro.

I casi di particolare tenuità sono quelli per i quali la mancanza del provvedimento di concessione non comporta rischi o danni per l'ambiente e/o per la salute umana.

Vengono di seguito elencati i casi ritenuti di particolare tenuità:

1. derivazione di acqua da Lago di Como o di Lugano, utilizzata a scopo irriguo/innaffiamento aree a verde/aree sportive e igienico sanitario;
2. derivazione di acqua da Lago di Como o di Lugano, utilizzata per uso scambio termico in impianti a pompa di calore con restituzione delle acque prelevate, direttamente a lago;
3. derivazione di acqua da falda (tramite pozzi) ad uso irriguo/innaffiamento aree a verde/aree sportive, con prelievo da prima falda e con portate massime inferiori/uguali a 5 l/s (tenendo conto che in questi casi l'acqua prelevata viene restituita naturalmente all'ambiente);
4. prelievi da falda, tramite pozzi, senza che vi sia compromissione della quantità (valutazione delle portate massime derivate in funzione della produttività dell'acquifero captato) e senza che il manufatto comporti rischi di contaminazione (valutazione dello stato del pozzo e della sua profondità in rapporto alla geologia dell'area);
5. prelievi da un corso d'acqua superficiale che abbia una portata di magra almeno 10 volte superiore alla portata derivata;

Il criterio di calcolo dell'importo della sanzione (ricavato in base al massimo previsto (S_{max}), alla sanzione minima (S_{min}) ed al numero di illeciti (NI) registrati e passati in giudicato dall'inizio del periodo di controllo (5 anni)) si ricava da una funzione interpolata in modo da far corrispondere il massimo della sanzione ad un valore V_{max} , funzione della vulnerabilità dell'ambiente.

$$S = (a \cdot V_2)^{1/(1+NI)} + S_{min}$$

$$\text{dove: } a = \frac{(S_{max} - S_{min})^{1+NI}}{V_{max}}$$

Il coefficiente V_2 è dato da:

$$V_2 = (Q+1) \cdot \left(1 + \text{Log} \frac{NM+2}{12} \right) \cdot KC \cdot (1+KP) \cdot (1+KF)$$

dove:

Q è la portata espressa in l/s, ricavata dalla targa della pompa (portata massima) o comunque riferita alla massima derivabile (in funzione della prevalenza);

Nota: Nelle verifiche/sopralluogo si dovrà rilevare:

- la portata min/max in funzione della prevalenza indicata sulla targa della pompa;
- il dislivello da superare dal punto di presa al punto in cui viene utilizzata l'acqua;
- se si parla di pozzi, il livello statico della falda (misurato oppure ricavato da bibliografia).

NM è il tempo (in mesi o frazioni di mesi) da cui è attiva la derivazione. Se il dato non è accertato, **NM** è pari a 0,03 (pari a un giorno espresso in mesi);

KC è il coefficiente legato all'importo del canone imputabile al tipo di utilizzo dell'acqua derivata, (Tab 1):

Utilizzo	KC
Idroelettrico	3.5
Industriale	3
Potabile	2.5
Zootecnico	2
Igienico	2
Antincendio	2
Autolavaggio	2
Lavaggio strade	2
Scambio termico in impianti a pompa di calore	2
Altro Uso	2
Piscicolo	1.5
Innaffiamento aree verde e sportive	1.5
Irriguo	1
Navigazione interna	1
Didattico/scientifico	1

Tab. 1

KP è il coefficiente legato al rischio sanitario. Vale 1 nel caso di utilizzo potabile (privato oppure pubblico), 0 negli altri casi;

KF è il coefficiente legato all'utilizzo delle fonti pregiate e/o ai prelievi in aree di riserva:

KF = 1 nel caso di captazione di acqua da falda protetta, come definita dall'art. 2 comma 1 lett. h) del R.R. n. 2/06 * , per utilizzo diverso da quello potabile;

KF = 1 nel caso di captazione di acqua in aree di riserva, come definita dall'art. 2 comma 1 lett. j) del R.R. n. 2/06 ** , per utilizzo diverso da quello potabile;

KF=0 negli altri casi.

Il valore di V_{max} è pari a 100.

* **"acquifero protetto (o confinato, o secondo) o falda protetta:** acquifero idraulicamente separato dalla superficie o dalla falda libera soprastante da terreni impermeabili, che può ricevere apporti solo laterali. Ove tale separazione non sia ravvisabile a scala regionale, secondo quanto previsto dalla pianificazione di settore, si deve considerare protetto un acquifero separato dall'acquifero soprastante da uno o più corpi geologici, con una congrua continuità areale, di cui almeno uno abbia uno spessore minimo di 10 metri e una conducibilità idraulica inferiore a 10^{-8} m/s".

** *"aree di riserva: zone interessate da facile ricarica degli acquiferi e da risorse idriche pregiate che devono essere preservate ai fini di un loro utilizzo futuro, con particolare riferimento all'uso potabile. La funzione di riserva può riguardare anche il solo acquifero protetto - individuate dal PTUA".*

II. SANZIONI AMMINISTRATIVE AI SENSI DELL'ART. 54 comma 2bis della L.R. 26/2003 E S.M.I. (INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE RISORSE IDRICHE).

Per le violazioni indicate all'art. 54 della L.R. 26/2003 si applicano i criteri di cui all'art. 16 della L. 689/1981 relativi al pagamento in misura ridotta. L'irrogazione delle sanzioni nonché i proventi competono alla Provincia.

1. *comma 2bis lett. a) - sanzione amministrativa da 1.000,00 € a 20.000 € - inosservanza totale o parziale, da parte del concessionario, dell'obbligo di rilascio a valle dell'opera di presa del deflusso minimo vitale previsto dall'art. 95, comma 4 del D.L.vo 152/06.*

2. *comma 2bis lett. b) - sanzione amministrativa da 500,00 € a 20.000 € - mancata installazione, da parte del concessionario, degli strumenti di misura prescritti dall'autorità competente e per la mancata o incompleta trasmissione dei dati di misurazione delle portate, dei volumi d'acqua derivati e/o accumulati, prescritti dall'art. 52 comma 4 ter.*

3. *comma 2bis lett. c) - sanzione amministrativa da 500,00 € a 20.000 € - per ogni variazione apportata dal concessionario alle opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso e restituzione dell'acqua, in assenza o in difformità delle autorizzazioni previste agli articoli 25, 26 e 27 del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2:*

3.1. *art 25 del R.R: n. 2/06 - Varianti sostanziali;*

3.2. *art 26 del R.R: n. 2/06 - Varianti non sostanziali;*

3.3. *art 27 del R.R: n. 2/06 - Interventi di manutenzione straordinaria;*

L'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 133 comma 8 del D.L.vo 152/06, "violazione delle prescrizioni sulle misurazioni e trasmissioni dei dati sulle acque prelevate", compete ai comuni territorialmente interessati.

III. DIRETTIVE IN RELAZIONE ALL'ISTALLAZIONE DEI CONTATORI VOLUMETRICI E DEI MISURATORI DI PORTATA ISTANTANEA (ART. 33 C. 1 LETT. a) DEL RR 2/06).

Ai sensi dell'art. 33 C. 1 lett. a) del R.R. n. 2/06 "Tutti coloro che derivano ed utilizzano acque pubbliche, esclusi i prelievi contemplati all'articolo 4 (uso domestico), installano e mantengono in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi d'acqua derivati".

Con la presente DGP, la Provincia di Como - Settore Ecologia Ambiente, definisce le specifiche da adottare in relazione all'installazione dei contatori volumetrici e dei misuratori di portata istantanea considerando le diverse tipologie di utenze.

1. **"USO DOMESTICO" AI SENSI DELL'ART. 4 DEL R.R. 2/06.**

Il comma 6 dell'art. suddetto prevede che: "non sussiste, *salva diversa disposizione della provincia*, l'obbligo dell'installazione di misuratori di portata".

La Provincia di Como per le utenze a uso domestico prescrive:

- per i pozzi:

- o l'installazione del contatore volumetrico di tipo meccanico che permetta la lettura dei mc prelevati;
- o l'installazione di pompe esterne oppure ad immersione con caratteristiche tali che non permettano di prelevare più di 1 l/s come portate massime di prelievo;
- o le pompe suddette dovranno essere dimensionate adeguatamente anche in funzione della prevalenza da superare (definita come l'altezza di sollevamento (metri) data dalla differenza tra il livello d'acqua da aspirare e il punto più alto a cui deve essere spinta l'acqua (es. un serbatoio d'accumulo, punto di utilizzo));

- per le derivazioni da sorgente:

- o l'installazione di un contatore volumetrico di tipo meccanico da posizionare sulla tubazione di mandata, in un idoneo pozzetto di ispezione, che permetta la lettura dei mc prelevati;
- o la realizzazione di opere di presa con stramazzo di misura dimensionato in modo tale da non prelevare acqua con portate superiori a 1 l/s.

2. DERIVAZIONI A USO ANTINCENDIO (ART. 18 COMMA 2 LETT. g)).

Ai sensi dell'art. 18 comma 2 lett. g), l'obbligo di installazione e manutenzione di idonei strumenti di misurazione delle portate e dei volumi d'acqua prelevati (contatore meccanico) è derogata per le derivazioni d'acqua utilizzate in impianti antincendio per le quali ciò comporterebbe un ostacolo tecnico al corretto funzionamento delle stesse.

3. DERIVAZIONE DA POZZI.

Per tutte le casistiche è prevista l'installazione del contatore volumetrico di tipo meccanico che permetta la lettura dei metri cubi prelevati e del misuratore di portata istantanea, nonché l'installazione di pompe esterne oppure ad immersione con caratteristiche tali da non prelevare portate massime superiori a quelle concesse.

L'installazione del misuratore di portata istantanea è derogata nelle seguenti casistiche:

- Utenze, adeguatamente dimensionate, con portata massima inferiore o uguale a 5 l/s (che si possono considerare utenze minori);
- Utenze, con portate massime superiori a 5 l/s, per cui è stato dimostrato, tramite adeguate prove di portata (certificate da un professionista abilitato), che la pompa installata non possa superare le portate massime concesse.

4. DERIVAZIONE DA SORGENTE.

Per tutte le casistiche è prevista l'installazione del contatore volumetrico di tipo meccanico sulla tubazione di mandata, posizionato in un idoneo pozzetto d'ispezione, che permetta la lettura dei metri cubi prelevati.

L'installazione del misuratore di portata istantanea è derogata purché siano predisposti strumenti di misura delle portate quali stramazzi dimensionati in modo tale da garantire prelievi con portate non superiori a quelle concesse.

5. DERIVAZIONE DA LAGO.

Per tutte le casistiche è prevista l'installazione sia del contatore volumetrico di tipo meccanico che permetta la lettura dei metri cubi prelevati sia del misuratore di portata istantanea.

L'installazione del misuratore di portata istantanea è derogata nelle seguenti casistiche:

- Utenze, adeguatamente dimensionate, con portata massima inferiore o uguale a 5 l/s (che si possono considerare utenze minori);
- Utenze, con portate massime superiori a 5 l/s, per cui è stato dimostrato, tramite adeguate prove di portata (certificate da un professionista abilitato), che la pompa installata non possa superare le portate massime concesse.

6. DERIVAZIONE DA CORSO D'ACQUA SUPERFICIALE.

6.1. Derivazione realizzate mediante tubazione in alveo e pompe ad aspirazione senza opere accessorie quali briglie, traverse, piccole dighe.

Per tutte le casistiche è prevista l'installazione sia del contatore volumetrico di tipo meccanico, che permetta la lettura dei metri cubi prelevati, sia del misuratore di portata istantanea.

L'installazione del misuratore di portata istantanea è derogata nelle seguenti casistiche:

- utenze adeguatamente dimensionate con portata massima inferiore o uguale a 5 l/s (che si possono considerare utenze minori);
- Utenze, con portate massime superiori a 5 l/s, per cui è stato dimostrato, tramite adeguate prove di portata (certificate da un professionista abilitato), che la pompa installata non possa superare le portate massime concesse.

6.2. Derivazioni realizzate mediante opere accessorie quali briglie, traverse, piccole dighe.

Si dovrà dimensionare adeguatamente le opere in progetto (es. sfioratore, luci delle griglie di captazione ecc.), in modo da limitare i prelievi in funzione della portata massima di derivazione concessa. Le portate eccedenti le quantità massime concesse dovranno poter defluire liberamente superando la traversa di derivazione (muro di briglia).

Ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 2/2006 il Concessionario dovrà installare e mantenere in regolare stato di funzionamento i dispositivi di monitoraggio delle portate quali sensori a livello e aste idrometriche, prescritti dall'autorità concedente.




Fig. 1.
Esempio di
stramazzo
rettangolare
(Stramazzo
Bazin).




Fig. 2.

Esempio di
stramazzo
triangolare
(utilizzato
per
misurare
piccole portate).

Le deroghe sopra elencate potrebbero subire modifiche/variazioni in funzione delle caratteristiche dei luoghi e delle eventuali problematiche legate alle utenze di derivazione, a discrezione dell'autorità concedente.

IV. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONERI, A CARICO DEI RICHIEDENTI, PER L'ISTRUTTORIA RELATIVA AL RILASCIO DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA (R.R. n. 2/06 e s.m.i.).

Sommario:

1. TIPOLOGIA D'ISTRUTTORIA.
2. INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER CIASCUNA TIPOLOGIA.
3. VALIDITÀ E AGGIORNAMENTO DEL TARIFFARIO.

1. TIPOLOGIA D'ISTRUTTORIA PREVISTE DAL R.R. N. 2/06.

Le tipologie d'istruttoria sono elencate nella tab. 2 di seguito riportata, per ognuna è associato un coefficiente T_T che diminuisce con il grado di difficoltà dell'istruttoria (da 0.8 meno complessa a 1 più complessa):

	Tipologia	T_T
A	Nuova concessione di derivazione	1
	Varianti sostanziali (art. 25 del R.R. n 2/06)	1
B	Licenza di attingimento (art. 32 del R.R. n 2/06)	0.8
	Licenza d'uso (art. 22 comma 5 del R.R. n 2/06)	0.8
C	Rinnovi di concessione (art. 30 del R.R. n 2/06)	0.9
	Rinuncia di concessione di derivazione (art. 36 del R.R. n 2/06)	0.9
	Varianti non sostanziali (art. 26 del R.R. n 2/06)	0.9
D	Interventi di manutenzione straordinaria (art. 27 del R.R. n 2/06)	
E	Trasferimento di utenza (art. 31 del R.R. n 2/06)	
F	Uso domestico di acque sotterranee (art. 4 del R.R. n. 2/06) - Variazione Ragione sociale (art. 31 del R.R. n 2/06)	
G	Perforazioni finalizzate al controllo dell'acquifero (art. 5 del R.R. n. 2/06)	

Tab. 2

2. INDIVIDUAZIONE DELLE TARIFFE PER CIASCUNA TIPOLOGIA.

2.1. TARIFFA STANDARD:

Viene stabilita una tariffa standard « T_1 » fissata a 200,00 €, in funzione dei costi della struttura che provvede alle istruttorie oggetto della presente DGP, tra cui:

- formazione/aggiornamento delle risorse umane;
- costi delle risorse strumentali;
- spese postali;
- oneri di sopralluogo;
- ogni altra spesa legata all'istruttoria;

2.2. COEFFICIENTI DI CALCOLO (individuati in funzione dell'onerosità/complessità dell'istruttoria) applicabili alle tipologie individuate nella tab. 2 (A-B-C).

In funzione dei coefficienti applicati la tariffa può variare da un minimo di 40,00 a un massimo di 540,00 €

- Coefficiente « T_T » legato all'utilizzo della risorsa prelevata:

T_U è posto uguale a 1 per l'utilizzo Industriale/Autolavaggio, considerato come caso standard.

Classe	Utilizzo	T_U
T_{U1}	Idroelettrico	1,5
T_{U2}	Industriale	1
	Autolavaggio	1
T_{U3}	Potabile	0,6
	Zootecnico	0,6
	Igienico	0,6
	Antincendio	0,6
	Lavaggio strade	0,6
	Altro Uso	0,6
	Piscicolo	0,6
	Scambio termico in impianti a pompa di calore	0,6
T_{U4}	Innaffiamento aree verde e sportive	0,5
	Irriguo	0,5
	Navigazione interna	0,5
	Didattico/scientifico	0,5

Tab. 3

- Coefficiente « T_c » legato alla tipologia di Corpo idrico derivato.

CLASSE	CORPO IDRICO	T_C
T_{C1}	Torrente/Fiume/roggia	1,5
T_{C2}	Acque sotterranee da pozzo e sorgente	1
T_{C3}	Lago	0,5

Tab. 4

T_{C2} tiene conto del fatto che per i pozzi si svolgono due sopralluoghi (prima dell'escavazione e a fine lavori), per le sorgenti, invece, i sopralluoghi avvengono in aree di montagna con oggettive difficoltà nel raggiungerle. Nella tabella vengono quindi equiparati allo stesso valore T_{C2} .

Le derivazioni da lago sono i casi meno impegnativi e meno problematici.

- Coefficiente « N » legato al numero di punti di presa per singola domanda di concessione:

Numero di punti di presa	N
= 1	1
$1 < n \leq 3$	1,1
$n > 3$	1,2

Tab. 5

2.3. Calcolo della tariffa applicabile:

a) La tariffa dovuta dovrà quindi essere calcolata utilizzando la seguente formula:

$$T = T_1 * T_T * T_U * T_C * N$$

Dove:

- « T_1 »: tariffa standard (uguale a 200,00 €);

- **«T_T»:**
coefficiente legato alla tipologia di pratica (vedi tab. 2);
- **«T_U»:**
coefficiente legato all'utilizzo della derivazione (vedi Tabella 3); nel caso di utilizzo promiscuo si considera l'uso economicamente prevalente;
- **«T_C»:**
coefficiente legato alla tipologia di corpo idrico derivato (vedi Tabella 4);
- **«N»:**
coefficiente legato al numero di punti di presa (vedi Tabella 5).

b) Per le tipologie indicate come D ed E nella tab. 2, viene fissata una tariffa unica pari al minimo calcolato e corrispondente a 40,00 €.

c) le tipologie indicate come F e G nella tab. 2, configurandosi come "comunicazioni" sono esenti dal pagamento di spese istruttorie.

d) Le somme sopra citate saranno introitate dalla Provincia di Como sul Capitolo 5456/0, cod. bil. 3052120, ed è destinata ad eventuali iniziative di supporto agli interventi del Servizio Risorse Territoriali.

3. VALIDITÀ DEL TARIFFARIO:

Il presente tariffario entrerà in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio della Provincia di Como.

In allegato la TABELLA RIASSUNTIVA delle tariffe.

ALLEGATO - TABELLA RIASSUNTIVA:

TIPOLOGIA	T ₁	T _U	T _C	T _{N1}	T _{N2}	T _{N3}
				n = 1 (N=1)	1 < n ≤ 3 (N=1.1)	n > 3 (N=1.2)
A (T _T = 1)	200	0.5	0.5	50	55	60
	200	0.5	1	100	110	120
	200	0.5	1.5	150	165	180
	200	0.6	0.5	60	66	72
	200	0.6	1	120	132	144
	200	0.6	1.5	180	198	216
	200	1	0.5	100	110	120
	200	1	1	200	220	240
	200	1	1.5	300	330	360
	200	1.5	1	300	330	360
	200	1.5	1.5	450	495	540
B (T _T = 0.8)	200	0.5	0.5	40	44	48
	200	0.5	1	80	88	96
	200	0.5	1.5	120	132	144
	200	0.6	0.5	48	52.8	57.6
	200	0.6	1	96	105.6	115.2
	200	0.6	1.5	144	158.4	172.8
	200	1	0.5	80	88	96
	200	1	1	160	176	192
	200	1	1.5	240	264	288
C (T _T = 0.9)	200	0.5	0.5	45	49.5	54
	200	0.5	1	90	99	108
	200	0.5	1.5	135	148.5	162
	200	0.6	0.5	54	59.4	64.8
	200	0.6	1	108	118.8	129.6
	200	0.6	1.5	162	178.2	194.4
	200	1	0.5	90	99	108
	200	1	1	180	198	216
	200	1	1.5	270	297	324
	200	1.5	0.5	135	148.5	162
	200	1.5	1	270	297	324
	200	1.5	1.5	405	445.5	486

Tariffa minima
 Tariffa massima